



## ISTITUTO COMPRESIVO MIRAMARE

Codice M.I.U.R. – RNIC805001

Via Pescara, 33 47924 – RIMINI MIRAMARE (RN)

Tel: 0541-370357 Fax: 0541-372039 Cod. Fisc. 91069420403

E-Mail: [mic805001@istruzione.it](mailto:mic805001@istruzione.it) PEC: [mic805001@pec.istruzione.it](mailto:mic805001@pec.istruzione.it)

ISTITUTO COMPRESIVO - "MIRAMARE"-RIMINI  
Prot. 0005850 del 22/04/2026  
IV (Uscita)

Ai docenti Scuola Secondaria di 1^ grado  
Agli alunni e ai genitori degli alunni della  
Scuola Secondaria di 1^ grado  
Al personale ATA  
All'albo  
AL registro elettronico  
Ad Amministrazione Trasparente  
-Disposizioni generali-Atti generali  
Agli atti di Istituto

### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTA la L. 59 del 15/03/1997 Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
- VISTO il D.P.R 275/1999 Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTO il D.Lgs 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO il D.P.R. 122/2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
- VISTA La L. 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTE la Legge 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo e Linee di Orientamento Miur ottobre 2017 per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;
- VISTE Il D. 18 del 13/01/2021 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo;
- VISTA la L. 70/2024 Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del Cyberbullismo;
- VISTO il D.Lgs 99/2025 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo;
- VISTA la Nota prot. 121/2025 Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della L. 70/2024;
- VISTO il DPR 235/2007 Regolamento recante modifiche di integrazione al DPR 249/1998, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- VISTO D. lgs 196/2003 Testo Unico sulla privacy entrato in vigore il 01/01/2004 che riassume le norme precedenti sulla privacy;
- VISTO I Reg. 2016/679 - GDPR del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- VISTO D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, contenente le disposizioni per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).
- VISTO il D.Lgs n. 66/2017 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;
- VISTO il D.Lgs n. 62/2017 Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
- VISTA La L. 150/2024 Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

VISTO	il DPR 134/2025 Regolamento concernente modifiche al D.P.R 249/1998 recante statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
VISTA	la L. 92/2019 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione Civica;
VISTO	il D. M. 183/2024 Linee Guida per l'Insegnamento dell'Educazione Civica;
VISTO	la L. 81/2008 Testo unico in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO	il Regolamento di Istituto di cui il presente Regolamento è parte integrante;
VISTI	i Regolamenti sull'uso delle TIC e dell'IA
VISTO	il Patto di Corresponsabilità
CONSIDERATE	le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
CONSIDERATA	la necessità di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA	la necessità di garantire un'offerta formativa in grado di promuovere la formazione di ogni alunno;
PRESO ATTO	che la formazione e l'educazione sono processi complessi che richiedono la cooperazione dello studente, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica;
PRESO ATTO	che il documento di e-Policy e il Regolamento per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyber-bullismo della scuola sono parte integrante di tale Patto.
CONSIDERATO	che, in materia disciplinare, per la Scuola Primaria vale quanto stabilito dal Patto di Corresponsabilità;
CONSIDERATO	che i Regolamenti sono documenti flessibili e soggetti a modifiche e/o revisioni legate a diverse esigenze dell'Istituzione scolastica e/o agli aggiornamenti normativi in atto.
VISTA	l'elaborazione del presente documento da parte del Collegio dei Docenti del 23 febbraio 2026 con Delibera n. 10

## **EMANA**

### **Con Delibera n. 43 del 11/03/2026 IL REGOLAMENTO di DISCIPLINA E DELLE SANZIONI DISCIPLINARI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Aggiornamento ex D.P.R. 134/2025 APPENDICE del Regolamento di Istituto**

#### **PREMESSA**

La scuola è una comunità che collabora con altre istituzioni, in particolare con la famiglia, per educare e istruire intenzionalmente gli alunni, aiutandoli a crescere come persone.

L'obiettivo del presente Regolamento è realizzare un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, nella quale tutte le parti condividano le regole educative e assumano impegni e responsabilità reciproche.

I provvedimenti disciplinari rappresentano sempre il momento finale di un processo educativo che prima promuove e sperimenta ogni forma di dialogo volto a potenziare il processo di consapevolezza del ragazzo.

Le sanzioni previste, commisurate all'eventuale inosservanza delle norme, si inseriscono in un più ampio percorso di educazione alla legalità e di contrasto a forme, anche lievi, di bullismo e di prepotenza in generale.

Per rendere consapevoli alunni e famiglie del processo educativo attuato dalla Scuola, all'inizio di ogni nuovo anno scolastico, viene letto in classe il regolamento Disciplinare d'Istituto al fine di:

- a) far conoscere diritti e doveri degli studenti;
- b) sensibilizzare gli studenti a riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni
- c) veicolare la conoscenza dei comportamenti sanzionabili all'interno della comunità scolastica e sulle relative sanzioni disciplinari.

## **Art. 1 – PRINCIPI GENERALI**

Il presente Regolamento è adottato in attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, e dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, nonché nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme vigenti in materia di autonomia scolastica e di ordinamento del sistema nazionale di istruzione.

Ogni responsabilità disciplinare è personale e individuale: non sono ammesse sanzioni collettive. Considerata la natura educativa della sanzione, nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato preventivamente invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, corroborata da nota disciplinare, della sussistenza di elementi concreti e oggettivi dai quali si evinca la responsabilità inequivocabile dello studente. Le sanzioni sono, altresì, adottate sempre da un Organo Collegiale: Consiglio di classe in seduta straordinaria e/o Consiglio di Istituto.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e sono finalizzati al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e al reinserimento consapevole dello studente nel contesto educativo.

Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono raccolte nella tabella di cui all'art. 10 del presente Regolamento, nella quale sono individuati i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti a irrogarle. Nei casi non espressamente previsti, il Dirigente scolastico e gli organi competenti procedono per analogia, ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti e alla normativa vigente.

## **Art.2 DIRITTI DEGLI STUDENTI**

L'Istituto, nella persona di docenti e personale ATA, garantisce a tutti gli studenti e le studentesse i seguenti diritti:

- L'attuazione dell'offerta formativa esplicitata dal PTOF;
- La tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede a tutto il personale;
- Un' adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
- La partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo sui temi di loro competenza;
- Una valutazione congrua, equa, trasparente e tempestiva;
- Iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio;
- Il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza.
- Il rispetto scrupoloso dei regolamenti e delle procedure che li riguardano.

## **Art.3 DOVERI DEGLI STUDENTI**

Gli studenti e le studentesse sono tenuti a:

- Prestare l'attenzione necessaria e richiesta all'attività didattica programmata;
- Mostrare Impegno nelle attività didattiche;
- Presentarsi con regolarità e puntualità alle lezioni portando tutto il materiale necessario;
- Svolgere i compiti, orali e scritti, assegnati ed impegnarsi nello studio;
- Condividere con le altre componenti della scuola la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, riconoscendolo come fattore essenziale per la qualità della vita della comunità.
- Rispettare i materiali propri, altrui e comuni;
- Utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'istituto e a quello altrui;

- Essere educati e rispettosi delle regole scolastiche senza assumere comportamenti arroganti e prepotenti;
- Rispettare le scadenze per le giustificazioni delle assenze e dei ritardi e per la riconsegna dei riscontri;
- Avere nei confronti di tutte le persone con cui interagiscono e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che si richiede per sé stessi;
- Avere cura della propria persona, dell'igiene personale e dell'abbigliamento nel rispetto della convivenza civile;
- Non compiere atti e non utilizzare parole che turbino la civile convivenza e la vita della comunità scolastica;
- Rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste per i diversi spazi e attività scolastiche.

I doveri garantiscono nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto idoneo all'attuazione del "patto educativo di corresponsabilità" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente. Ogni membro della comunità scolastica si assume le responsabilità connesse al proprio ruolo considerando la sanzione disciplinare come uno strumento estremo e residuale.

I doveri degli studenti e delle studentesse sono stati suddivisi nella tabella in base a categorie generali, per ognuna delle quali sono state identificate le tipologie di mancanze e le relative sanzioni disciplinari.

Per ogni mancanza, la scuola promuoverà interventi educativi mirati alla riflessione sulla natura del comportamento scorretto e sulle sue conseguenze.

#### **Art.4 LE SANZIONI DISCIPLINARI**

Le sanzioni disciplinari sono sempre personali, temporanee e gradualità. Esse sono, inoltre, proporzionate all'infrazione commessa e ispirate al principio della riparazione del danno e del corretto ripristino di rapporti all'interno del gruppo e della comunità scolastica.

Come previsto dalla Legge 150/2024, poi modificata dal DPR 134/2025, le sanzioni disciplinari, ivi compreso l'allontanamento dalle lezioni, hanno finalità educativa e non punitiva e sono finalizzate alla responsabilizzazione dello studente attraverso la riflessione critica sui comportamenti attuati e attività di cittadinanza attiva e solidale.

Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline (neanche educazione civica), incidendo esclusivamente sul voto di comportamento (ex art. 4 comma 3 D.P.R. 134/2025).

Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono disposte modalità diverse a seconda della tipologia della mancanza disciplinare (vedi tabella art 10).

Per ogni categoria di infrazione sono definiti specifici livelli procedurali e competenze decisionali, garantendo gradualità, proporzionalità e finalità educativa delle sanzioni.

#### **MISURE EDUCATIVE DI NATURA PREVENTIVA E SANZIONI DISCIPLINARI:**

1. **Richiamo verbale** da parte dei docenti o del Capo dell'Istituto (meglio se documentato per iscritto);
2. **Annotazione sul registro elettronico e/o sul diario** con richiesta di "presa visione" della famiglia;
3. **Nota generica sul registro;**
4. **Convocazione dei genitori**, telefonica e/o scritta da parte del Coordinatore del Consiglio di classe, o del D.S. o suo delegato, in casi di una certa gravità, di cui ha conoscenza diretta oppure è stato informato da uno o più docenti e/o dal personale ATA;
5. **Nota disciplinare** formale sul registro di classe, previo confronto con il coordinatore di classe. La nota deve essere sempre visibile e notificata alla famiglia per la presa visione. Nel caso di alunni in situazione di disabilità informare contestualmente il dirigente scolastico o suo delegato;
6. **Allontanamento dalle lezioni e/o dalla comunità scolastica.** Per mancanze disciplinari che prevedono l'allontanamento dello studente dalle lezioni viene informato il DS che provvede a dare avvio all'istruttoria e alla convocazione dell'organo collegiale competente (ex art.6)

6. Bis Le sanzioni disciplinari consistenti nell'allontanamento dalle lezioni e/o dalla comunità scolastica previste dalla normativa vigente sono:

- **Fino a due giorni:** allontanamento dalle «lezioni». La sanzione è irrogata dal Consiglio di classe e consiste in attività di riflessione e di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti. Tali attività si svolgono all'interno dell'istituzione scolastica e sono progettate e realizzate da docenti individuati dal Dirigente scolastico, che ne curano anche il monitoraggio e la valutazione in termini di partecipazione e impegno dello studente, documentata anche mediante relazione finale. Le ore dedicate allo svolgimento di tali attività sono considerate ai fini del raggiungimento del monte ore annuale previsto per la validità dell'anno scolastico. Il mancato o parziale svolgimento delle attività assegnate comporta una valutazione negativa ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.
  
- **Dai tre ai quindici giorni:** allontanamento dalle «lezioni». La sanzione è irrogata dal Consiglio di classe e consiste in attività di cittadinanza attiva e solidale a favore della comunità scolastica da svolgere presso strutture convenzionate, incluse in elenchi regionali predisposti dagli Uffici Scolastici Regionali (ex art. 4 comma 5- D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134). Le strutture includono enti del terzo settore, biblioteche, enti pubblici e associazioni di volontariato, convenzionati con l'istituzione scolastica. Le convenzioni definiscono gli obiettivi formativi del percorso, le modalità di attuazione, i tempi di svolgimento e le figure di riferimento. Durante lo svolgimento delle attività presso strutture esterne, l'obbligo di vigilanza è in capo ai soggetti ospitanti. Qualora non siano disponibili strutture esterne idonee e nelle more della pubblicazione degli elenchi degli enti convenzionati, le attività sono svolte a favore della comunità scolastica. Il mancato svolgimento, totale o parziale, delle attività assegnate è valutato ai fini della determinazione del voto di comportamento. Il Consiglio di classe può inoltre deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche successivamente al rientro dello studente nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento.
  
- **Dai quindici giorni in su:** Allontanamento dalla comunità scolastica. La sanzione è irrogata, in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi, dal Consiglio di Istituto. La durata del provvedimento è commisurata alla gravità dell'atto e al perdurare della situazione di pericolo. Durante il periodo di allontanamento, la scuola, in collaborazione con la famiglia e, se necessario, con i servizi sociali o con l'autorità giudiziaria, promuove un percorso educativo personalizzato finalizzato al recupero e al reintegro consapevole dello studente nella comunità scolastica.
  
- **Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo nel corso di studi, oppure allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni.** Le suddette sanzioni sono irrogate dal Consiglio di Istituto nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico (ex art. 4 comma 9 bis D.P.R. 249/1998). Durante il periodo di allontanamento, la scuola, in collaborazione con la famiglia e, se necessario, con i servizi sociali o con l'autorità giudiziaria, promuove un percorso educativo personalizzato finalizzato al recupero consapevole dello studente

Le sanzioni disciplinari di cui al punto 6. *bis* sono immediatamente esecutive e vengono inserite nel fascicolo personale dell'alunno.

**Al raggiungimento di n. 5 note disciplinari sul registro di classe per infrazioni riguardanti i doveri riportati nella tabella all'art. 10, il CdC può, all'unanimità proporre la sospensione dalle lezioni dell'alunno\ a per un massimo di due giorni.**

#### **Art. 4 BIS SANZIONI DISCIPLINARI PER STUDENTI CON ADHD E/O DOP**

In riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249) e alle disposizioni del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e si applicano nel rispetto dei diritti e delle specificità di ciascuno studente.

L'applicazione della sanzione a studenti con **ADHD** (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività) o **DOP** (Disturbo Oppositivo Provocatorio) deve tener conto e fare riferimento costante al percorso educativo previsto dal PEI o dal PDP.

Nel caso di alunni con disturbo di ADHD, come indicato e previsto dalla Circolare Ministeriale prot. n. 4089 del 15 giugno 2010, la scuola riconosce che le difficoltà comportamentali e relazionali di questi alunni possono essere direttamente condizionate da aspetti neurobiologici del disturbo e, dunque, riflettersi sul comportamento in classe, anche, soprattutto, in relazione alla regolazione dell'attenzione e dell'autocontrollo.

Pertanto, nella valutazione dell'eventuale irrogazione delle sanzioni, si tiene conto del percorso educativo individualizzato e delle specifiche difficoltà dello studente, privilegiando interventi educativi personalizzati, e/o sanzioni alternative. La decisione è assunta in modalità collegiale, previa comunicazione al Dirigente Scolastico, con il coinvolgimento del docente per l'inclusione, dei docenti del consiglio di classe, della famiglia e, qualora necessario, di specialisti o servizi di supporto.

#### **Art. 5 SANZIONI DISCIPLINARI INTEGRATIVE**

Considerato che la sanzione disciplinare ha una funzione educativa e premessa la necessità di individualizzare le sanzioni, si elencano di seguito **alcuni esempi di provvedimenti sostitutivi o integrativi dell'allontanamento dalle lezioni e/o dalla comunità scolastica**, che saranno adottati dal Dirigente Scolastico, su parere/proposta del consiglio di classe:

- Esclusione dai progetti didattico/sportivi, dalle visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione con obbligo di frequenza in classi parallele;
- Risarcimento e/o riparazione di danni quantificabili, per mezzo di pulitura, tinteggiatura, ripristino della situazione iniziale del luogo/ambiente danneggiato nel rispetto delle norme di sicurezza;
- Attività di cittadinanza attiva e solidale di natura sociale, culturale o attività a vantaggio della comunità scolastica. A titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione e pulizia degli spazi comuni, tutoraggio tra pari (aiuto compiti), laboratorio creativo per la solidarietà, riordino della biblioteca scolastica, supporto ai collaboratori scolastici.

#### **Art. 6 MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI, OVVERO DI ARCHIVIAZIONE DEI PROCEDIMENTI**

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari rientra all'interno del procedimento amministrativo e segue quanto previsto dalla L. 241/1990. Il procedimento si suddivide in quattro fasi:

##### **1. Fase dell'iniziativa:**

- Notifica scritta alla famiglia dell'alunno di avvio del procedimento disciplinare a suo carico con contestuale convocazione per audizione in presenza dei genitori.  
La comunicazione si sostanzia della contestazione degli addebiti risultanti al momento, indicandone le circostanze di tempo, luogo e azione. Allo studente incolpato vengono indicate le modalità dell'audizione a difesa in sede di consiglio di classe allargato o, preliminarmente, nelle sedi ritenute opportune. L'atto si conclude individuando il responsabile dell'istruttoria tenuto a curare le varie

fasi del procedimento stesso: coordinatore del consiglio di classe oppure il docente presente alla commissione dell'illecito. Se non indicato, si considera responsabile il dirigente scolastico stesso.

## **2. Fase istruttoria**

Il dirigente scolastico / il responsabile dell'istruttoria raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento e convoca il consiglio di classe nella sua componente allargata. La convocazione va notificata all'alunno e alla famiglia. Qualora nella componente dei genitori sia presente il genitore dello studente oggetto del procedimento, questi si astiene dalla decisione (si veda C.M. 4 luglio 2008, prot. n. 3602/PO, e circ. USR Piemonte n. 138 dell'8 marzo 2012, prot. n. 2344/U/C27b).

Per i genitori e lo studente è ammessa la possibilità (entro un termine congruo e previa comunicazione formale) di sostituire la presenza in audizione con una memoria scritta.

Qualora il consiglio di classe, sulla base del Regolamento d'istituto e della gravità di fatti accertati, ravvisi che la sanzione prevista sia superiore ai 15 giorni di allontanamento, delibera la remissione del procedimento e dei relativi atti alla competenza del consiglio d'istituto.

## **3. Fase decisoria**

In base alle risultanze del verbale dell'organo competenze, il Dirigente Scolastico formalizza l'atto conclusivo, che può essere l'irrogazione della sanzione disciplinare (ex articoli 4 e 5) oppure l'archiviazione del procedimento. Il provvedimento deve contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione della sanzione o alla sua archiviazione, esplicitando, l'iter seguito e i presupposti di fatto e di diritto.

Il provvedimento indica, sulla base delle opportunità offerte dal PTOF, le modalità di svolgimento delle attività sostitutive delle lezioni: luogo, tempi e condizioni di frequenza, contenuti e obiettivi, docente referente interno all'istituzione scolastica e eventuale struttura ospitante.

Il provvedimento si conclude indicando il termine (quindici giorni dalla comunicazione) e l'organo (Organo di garanzia interno) davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.

## **4. Fase integrativa dell'efficacia**

Il provvedimento viene notificato per iscritto, con la massima sollecitudine, all'interessato e, se minorenni, agli esercenti la potestà genitoriale. La sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, può essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione (ex art. 282 del codice di procedura civile "*Esecuzione provvisoria*" a mente del quale: "*La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti*").

### **Art. 7 IMPUGNAZIONE DELL'ATTO**

Lo Statuto degli studenti e delle studentesse (ex art. 5 D.P.R. 249/1998) offre allo studente (agli esercenti la responsabilità genitoriale, se minorenni) un duplice livello di ricorso all'interno dell'amministrazione scolastica:

- primo grado: all'Organo interno di garanzia;
- secondo grado: al direttore dell'USR.

### **Art. 8 ORGANO DI GARANZIA (ex art. 5 D.P.R 249/1998)**

Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della sua irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola che, in qualità di organo terzo e imparziale, decide nel termine di dieci giorni.

Viene istituito un Organo di garanzia interno all'Istituto con i seguenti compiti:

1. Dirimere eventuali conflitti interni;
2. Decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari di allontanamento;
3. Decidere in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, circa l'applicazione del Regolamento di disciplina.
4. Valuta la correttezza della procedura e del merito delle sanzioni irrogate dagli organi scolastici competenti.
5. Previene i conflitti e cerca soluzioni collaborative tra famiglia e scuola, potendo proporre la conversione delle sanzioni in attività utili alla comunità scolastica.

Nel caso di valutazione di illegittimità di una sanzione, da parte dell'Organo di Garanzia, questa verrà dichiarata formalmente nulla (anche qualora la sanzione sia stata già eseguita). L'annullamento della sanzione verrà formalmente registrata e conservata nel fascicolo dello studente.

L'Organo di garanzia è un organo collegiale con validità triennale; viene nominato ad ogni rinnovo del consiglio di Istituto oppure ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

L'OdG è composto da rappresentanti delle diverse componenti scolastiche: il dirigente, che lo presiede, due docenti e due rappresentanti dei genitori eletti e nominati dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei docenti.

#### **Art. 9 VALIDITÀ DEL DOCUMENTO**

Il presente regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2025/2026 e potrà essere oggetto di revisioni e/o modifiche in caso di mutate esigenze dell'istituzione scolastica e/o aggiornamenti normativi. In tal caso, sarà soggetto a nuova approvazione degli organi collegiali.

#### **Art. 10 Tabella INFRAZIONE AL DOVERE- AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE, PROVVEDIMENTI E SANZIONI**